

Repertorio n.12305

Raccolta n.7673

----- **ATTO MODIFICATIVO DI STATUTO** -----
----- **DELLA FONDAZIONE DENOMINATA** -----
----- **"MAGNA CARTA"** -----

----- **REPUBBLICA ITALIANA** -----

L'anno duemiladiciotto, il giorno dodici del mese di luglio, in Roma, via Sil-
meto n.64. -----

----- **12 luglio 2018** -----

Davanti a me Antonello Moser Faraone, Notaio in Roma, con studio alla
via Giuseppe Pisanelli n. 2, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti
di Roma, Velletri e Civitavecchia, -----

----- sono presenti -----

- **QUAGLIARIELLO Gaetano**, nato a Napoli (NA) il 23 aprile 1960, co-
dice fiscale: QGL GTN 60D23 F839UY, residente in Roma (RM) in Via
Adda n.87; -----

- **VIGEVANO Paolo**, nato a Genova (GE) il 28 marzo 1948, codice fisca-
le: VGV PLA 48C28 D969J, residente in Roma (RM) Via Nemea 40; -----

- **DELL'ERBA Paolo Soccorso**, nato a San Severo (FG) il 18 maggio
1970, codice fiscale: DLL PSC 70E18 I158Z, residente in Apricena (FG) in
Via Duca D'Aosta n. 153; -----

- **NIERI Gina**, nata a Lucca (LU) il 2 dicembre 1953, codice fiscale: NRI
GNI 53T42 E715I, residente in Milano (MI) via Monterosa n.21; -----

- **BICCHIELLI Giuseppe**, nato a Napoli (NA) il 31 marzo 1967, codice
fiscale: BCC GPP 67C31 F839F, residente in Ciampino (RM) Via A. Loca-
telli n. 2, il quale interviene nel presente atto, non in proprio ma quale pro-
curatore della società: -----

- **PALAZZO GATTINI S.R.L.**", con sede in Matera (MT), Piazza Duomo
n.14/A, capitale sociale euro 5.150.000,00 (cinquemilionicentocinquanta-
mila e centesimi zero) interamente versato, codice fiscale e numero di iscri-
zione al Registro delle Imprese di Matera 01076640778, R.E.A. n.70824,
giusta procura autenticata nella firma del Notaio Giuseppe Disabato di Pi-
sticci in data 12 luglio 2018, che, in copia conforme di me Notaio in data
odierna, rep.n.12304, si allega al presente atto -----

----- **sotto la lettera "A"** -----

per formare parte integrante, omessa la lettura per dispensa avuta di compa-
renti; -----

- **LACAVA Roberta** nata a Roma (RM) il 10 ottobre 1953, codice fiscale:
LCV RRT 53R50 H501G, residente in Roma (RM), via Sestriere n.5; -----
costituenti la maggioranza del Consiglio di Amministrazione della "**FON-
DAZIONE MAGNA CARTA**" con sede in Roma alla via Adda n. 87,
iscritta presso il Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di
Roma Ufficio Territoriale del Governo al n. 401/2006, codice fiscale
97328120585 e partita I.V.A. 12835311007. -----

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio so-
no certo convengono e stipulano quanto segue. -----

----- **PREMESSO** -----

1) - che ai sensi del punto r) dell'articolo 19 del vigente statuto sociale il
Consiglio di Amministrazione è l'organo competente per la modifica dello
statuto della Fondazione; -----

2) - che nella concreta operatività degli scopi istituzionali l'originario artico-

Registrato a Roma 1

Il giorno 24/07/2018

al n. 21412 Serie 1T

lo 12 dello statuto relativo agli aderenti si è rivelato in concreto non funzionale (non essendoci ad oggi alcun aderente) mentre invece da più persone fisiche e giuridiche è giunto sostegno e condivisione di attività della Fondazione senza aderenza formale; -----

3) - che, sempre nella concreta operatività della Fondazione, si rende necessario modificare i termini e la durata della carica del Presidente nonché la previsione di un organo di controllo, sia in composizione monocratica, sia collegiale -----

TANTO PREMesso -----

Assume la presidenza il Professor Gaetano QUAGLIARIELLO il quale illustra ai presenti le modifiche dello statuto e segnatamente: -----

- l'eliminazione del vecchio articolo 12 con la sostituzione di nuovi articoli 12 e 13, la riformulazione degli articoli 15, 16 e 18 per la cancellazione della figura degli aderenti e 10 e 17 con previsione dell'organo di controllo in composizione monocratica o collegiale, riformulazione dell'articolo 21 quanto alla durata del mandato del Presidente ed introduzione dell'articolo 24 con previsione dell'organo di controllo. -----

Il Presidente legge ai presenti i nuovi testi degli articoli modificati. -----

A questo punto il Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei consiglieri e all'unanimità dei presenti in persona dei signori QUAGLIARIELLO Gaetano, VIGEVANO Paolo, DELL'ERBA Paolo Soccorso, NIERI Gina, la Palazzo Gattini srl e LACAVA Roberta dichiara di abrogare integralmente il vecchio testo dell'articolo 12) dello statuto della Fondazione con approvazione di un nuovo testo di articoli 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21 e 24 del seguente letterale tenore: -----

Art.10 - Esercizio Finanziario, Bilancio -----

L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il trentun dicembre di ogni anno. -----

Entro il trenta novembre di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione per l'anno successivo ed entro il trenta giugno il bilancio consuntivo dell'anno precedente. -----

I bilanci devono essere accompagnati da una relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione e dalla relazione dell'Organo di Controllo di cui all'art.24. -----

Gli organi della "Fondazione", nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio preventivo approvato. Sono consentite variazioni di bilancio in corso di esercizio. -----

Gli avanzi delle gestioni annuali vanno impiegati per il ripianamento di eventuali perdite di esercizi precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività istituzionali o per l'acquisto di beni, strumentali all'incremento o al miglioramento dell'attività medesima. -----

Art. 12 - "Amici di Magna Carta" -----

Rivestono la qualifica di "Amici di Magna Carta", secondo l'insindacabile valutazione del Consiglio d'Amministrazione, gli enti ed altre istituzioni, le persone fisiche e giuridiche pubbliche o private che si sono particolarmente distinti nel campo delle loro attività e che abbiano dimostrato di possedere negli anni una particolare e determinante attenzione ai temi e questioni culturali inerenti l'oggetto statutario della Fondazione e che decidano di condividere le finalità della Fondazione. -----

Il numero massimo è di sessanta tra enti ed altre istituzioni, persone fisiche e giuridiche pubbliche o private. -----

Gli "Amici di Magna Carta", nel rispetto degli scopi statuari della Fondazione, contribuiscono, sostengono e partecipano alla sua attività. La misura e le scadenze di sostegno finanziario alla Fondazione sono definite dal Consiglio di Amministrazione. -----

Gli "Amici di Magna Carta" si riuniscono un minimo di due volte l'anno per coadiuvare l'attività del Comitato scientifico, collaborando allo sviluppo delle linee guida delle attività annuali della "Fondazione" -----

Gli "Amici di Magna Carta" possono accedere ai locali e alle strutture funzionali della Fondazione, consultare archivi, biblioteche ed eventuali centri di documentazione, anche audiovisiva, secondo modalità atte a non recare pregiudizio all'attività istituzionale. Hanno diritto a ricevere le pubblicazioni della Fondazione e una newsletter sulle sue attività. -----

Gli "Amici di Magna Carta" permangono tali per tutto il periodo in cui è regolarmente mantenuto l'impegno di sostegno alla "Fondazione". -----

Art. 13 - Esclusione e recesso "Amici di Magna Carta" -----

Per quanto concerne le modalità di esclusione e recesso degli "Amici di Magna Carta" si rimanda all'art. 16) del presente Statuto. -----

Art.15 - Diritti dei sostenitori -----

I sostenitori possono accedere ai locali ed alle strutture funzionali della "Fondazione", consultare archivi, biblioteche ed eventuali centri di documentazione, anche audiovisiva, secondo modalità atte a non recare pregiudizio all'attività istituzionale. Possono inoltre partecipare alle iniziative da esso realizzate; hanno diritto a ricevere le pubblicazioni promosse e ad accedere al suo sito internet. -----

Il Consiglio di Amministrazione individua le iniziative della "Fondazione" cui possano partecipare i sostenitori. -----

Art.16 - Esclusione e recesso di fondatori -----

Il Consiglio di Amministrazione decide, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, l'esclusione dei fondatori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e dei doveri che ad essi fanno capo, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa: -----

1. ----- inadempimento dell'eventuale obbligo di fornire prestazioni non

patrimoniali; -----

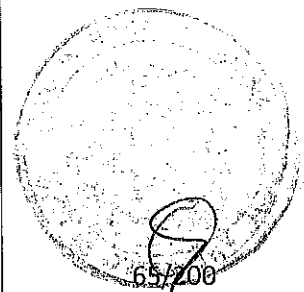
2. ----- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione tra partecipanti alla "Fondazione". -----

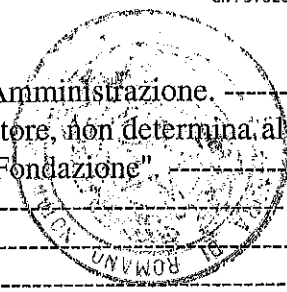
Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi: -----

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta; -----
- avvio di procedure di liquidazione; -----
- fallimento o apertura di analoghe procedure concorsuali o procedure prefallimentari e/o sostitutive della dichiarazione di fallimento. -----

L'omesso adempimento delle prestazioni patrimoniali deliberate dal Consiglio di Amministrazione, per i fondatori costituisce giusta causa di esclusione dei medesimi dalla "Fondazione". L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. -----

I fondatori possono recedere dalla "Fondazione" in ogni momento, tramite





comunicazione scritta da indirizzare al Consiglio di Amministrazione. -----
Il venir meno della qualifica di fondatore, e/o sostenitore, non determina, alcun diritto su quote o porzioni del patrimonio della "Fondazione". -----

Art.17 - Organi -----

Sono organi della "Fondazione": -----

- il Consiglio di Amministrazione; -----
- il Presidente e i Vice Presidenti, il Vice Presidente Esecutivo; -----
- il Presidente d'onore; -----
- il Segretario Generale; -----
- l'Organo di Controllo. -----

Art.18 - Consiglio di Amministrazione: composizione, nomina e durata -----

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a quaranta, compresi i fondatori costituenti. -----

I Fondatori costituenti sono membri di diritto del Consiglio di Amministrazione e durano in carica fino a dimissioni. -----

Possono far parte del Consiglio di Amministrazione i fondatori. -----

I Consiglieri, fatta eccezione per i fondatori costituenti che durano in carica fino alle dimissioni, restano in carica per tre esercizi, e sono rieleggibili.

L'esercizio nel quale essi sono nominati non viene computato ai fini del calcolo della durata di permanenza nella carica. I consiglieri scadono alla data della riunione del Consiglio di Amministrazione convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. -----

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dall'organo di controllo, purché non venga meno la maggioranza dei Consiglieri nominati e dei fondatori costituenti. Qualora venisse meno la maggioranza dei Consiglieri nominati dal Consiglio e dei fondatori costituenti, quelli rimasti in carica devono convocare d'urgenza il Consiglio di Amministrazione perché provveda alla sostituzione dei mancanti. -----

I Consiglieri nominati ai sensi del comma precedente scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. -----

I consiglieri scaduti restano in carica fino all'accettazione dei sostituti, per il solo compimento dell'attività ordinaria. -----

Il Consigliere che perde la qualifica di fondatore cessa dalla carica di amministratore e vien dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione -----

Art.19 - Consiglio di Amministrazione: Competenze -----

Il Consiglio di Amministrazione detiene tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della "Fondazione". -----

In particolare provvede, tra l'altro, a: -----

- a) stabilire i requisiti e i criteri per l'adesione alla "Fondazione", secondo le previsioni degli artt. 11 e 12, comma 2, tenendo conto degli apporti economici necessari all'equilibrio finanziario; -----
- b) individuare i programmi di attività della Fondazione; -----
- c) nominare il Presidente; -----
- d) nominare, su proposta del Presidente, il Segretario Generale; -----
- e) operare le cooptazioni di nuovi Consiglieri di Amministrazione nelle ipotesi previste dall'art. 18; -----
- f) approvare il bilancio preventivo e consuntivo, le connesse relazioni illustrative ed i programmi di attività della "Fondazione"; -----

- g) fissare la dotazione di personale e l'inerente trattamento economico, nonché individuare l'organizzazione e le modalità di funzionamento della "Fondazione"; -----
- h) disporre acquisti e alienazioni di beni immobili, accettazione di donazioni, accensione di mutui e di linee di credito, contratti di leasing immobiliare, acquisizioni e cessioni di partecipazioni; -----
- i) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni; -----
- j) nominare l'Organo di Controllo ai sensi dell'art. 24; -----
- k) stabilire il compenso per l'Organo di Controllo e l'eventuale indennità o gettone degli Amministratori; -----
- l) regolare il rapporto di collaborazione con il Segretario Generale; -----
- m) nominare i componenti del Comitato scientifico, ai sensi dell'art. 25; -----
- n) nominare su indicazione del Presidente, tra i Consiglieri, uno o più Vice Presidenti; -----
- o) nominare il Coordinatore del Centro Studi di cui all'art. 26 e approvare l'eventuale regolamento di funzionamento del Centro Studi medesimo; -----
- p) designare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, determinandone i poteri; -----
- q) stipulare apposite convenzioni annuali o pluriennali con enti e istituzioni che perseguano analoghe finalità di utilità e solidarietà sociale, nonché con istituti italiani e stranieri di riconosciuta alta rilevanza culturale e scientifica, per l'attuazione dei programmi di attività annuali; -----
- r) disporre modifiche dello Statuto; -----
- s) fissare l'indirizzo degli uffici; -----
- t) deliberare lo scioglimento della "Fondazione" e la devoluzione del patrimonio; -----
- u) deliberare in ordine a quanto attribuito alla sua competenza dal presente Statuto. -----

Le competenze del Consiglio di Amministrazione sono tutte delegabili al Presidente, ad eccezione di quelle di cui alle lett. a), c), d), e), f), g) j), k), r) e t) del comma che precede. -----

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, può assegnare a singoli componenti del Consiglio medesimo (Consiglieri delegati) deleghe di carattere operativo, finalizzate a sovrintendere a specifiche aree di intervento e di iniziativa. -----

Le deleghe contemplate dal comma che precede sono revocabili in qualsiasi momento. -----

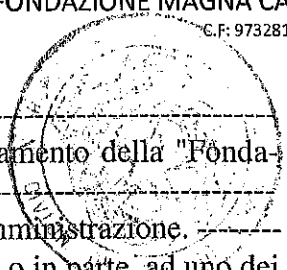
Art. 21 - Presidente e Vice Presidenti -----

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il legale rappresentante della "Fondazione" di fronte ai terzi e in giudizio, nei rapporti con le istituzioni ed in occasione di manifestazioni e convegni e coordina e supervisiona l'attività della Fondazione. -----

Il Presidente resta in carica fino a dimissioni. In caso di impedimento del Presidente le funzioni di questi saranno assunte dal Vice Presidente e, ove i Vice Presidenti siano più di uno, dal Vice Presidente Esecutivo di cui appresso o, in difetto, dal Vice Presidente più anziano nella nomina. -----

Il Presidente è responsabile operativo dell'attività della "Fondazione", rivestendo anche il ruolo di capo del personale. -----

In particolare, nell'ambito delle direttive dei competenti organi: -----
- sovrintende all'organizzazione complessiva della "Fondazione" e alla sua



operatività; -----
- sovrintende alle attività di raccolta fondi e finanziamento della "Fondazione"; -----
- dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. -----
Il Presidente può delegare le sue attribuzioni, in tutto o in parte, ad uno dei Vice Presidenti, che assume la qualifica di Vice Presidente Esecutivo, cui spetta altresì, nell'ambito dei poteri conferiti, la rappresentanza legale della "Fondazione". -----

Il Vice Presidente Esecutivo riferisce periodicamente al Presidente sulle attività svolte. -----

Art.24 - Organo di Controllo -----

Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare, alternativamente un Collegio sindacale, ovvero, un Revisore Unico. -----

Il Collegio Sindacale è eletto dal Consiglio di Amministrazione ed è composto da un numero di tre membri effettivi e due supplenti, di cui almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Presidente tra i componenti iscritti nel registro dei revisori contabili. -----

Al Collegio Sindacale si applicano, in quanto compatibili, le norme che disciplinano la nomina, anche con riferimento alle cause di incompatibilità e ineleggibilità, e l'attività del collegio sindacale di società per azioni. Il Collegio sindacale esercita anche la revisione legale dei conti. -----

In alternativa al Collegio sindacale, il controllo può essere esercitato da un Revisore Unico iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della giustizia. Non può essere nominato alla carica di revisore e, se nominato decade dall'incarico, chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 cod. civ. Il Revisore unico esercita sia il controllo contabile, sia il controllo di cui all'art. 2403 del c.c. -----

Il Collegio o il revisore unico restano in carica per tre esercizi, con scadenza alla data del Consiglio convocato per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio del loro ufficio, e possono essere rinominati. -----

L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con decisione del Consiglio di Amministrazione, da assumersi con la maggioranza assoluta dei componenti. La decisione di revoca deve essere approvata con Decreto dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la Fondazione, sentito l'interessato. -----

Indi il Consiglio di Amministrazione approva integralmente il nuovo statuto sociale che in qui in appresso si riporta nella sua versione integrale aggiornata. -----

----- **TITOLO I** -----
DENOMINAZIONE, SEDE, NATURA, SCOPO, DURATA, VIGILAN-
ZA, ATTIVITÀ -----

Art.1 - Denominazione, sede e natura -----

La "Fondazione Magna Carta" (di seguito, per brevità, "Fondazione") ha sede in Roma ed indirizzo tempo per tempo fissato dal Consiglio di Amministrazione. -----

Per l'esercizio dell'attività istituzionale può avvalersi di sedi e di uffici periferici. -----

La "Fondazione" è persona giuridica di diritto privato senza finalità di lucro. -----



CRO. -----

Art.2 - Scopo -----

La "Fondazione" persegue esclusivamente finalità culturali attraverso la promozione e la realizzazione di iniziative di studio e di ricerca nell'area del diritto, della storia, dei valori etici, dell'economia e della finanza, della sicurezza sociale, della geopolitica e della politologia. -----

La "Fondazione" realizza le finalità indicate dal comma che precede anche attraverso l'attività di un Centro Studi. Il Centro Studi si articola nei seguenti settori operativi, così denominati: -----

- . ----- istituzioni e garanzie; -----
- . ----- relazioni internazionali e democrazia; -----
- . ----- ricerca scientifica e innovazione; -----
- . ----- biopolitica e valori etici; -----
- . ----- economia e mercato; -----
- . ----- welfare e sicurezza sociale; -----
- . ----- formazione e istruzione. -----

La "Fondazione", nella realizzazione delle attività riferibili a ciascun settore, in particolare: -----

- organizza seminari, convegni e manifestazioni; -----
- promuove e cura studi e ricerche mirate; -----
- elabora e diffonde documenti, sia mediante propri siti internet, sia in forma di pubblicazioni cartacee; -----
- organizza attività di formazione. -----

La "Fondazione" può affidare a terzi, particolarmente qualificati, lo svolgimento di singoli piani di ricerca su settori e tematiche reputati cruciali, onde trarne proposte operative, da illustrare pubblicamente anche presso sedi istituzionali. -----

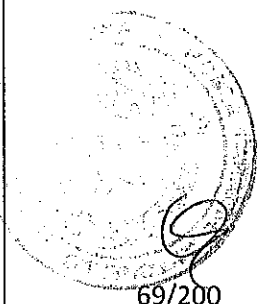
Art.3 - Durata -----

La "Fondazione" opera a tempo indeterminato. -----

Art.4 - Attività strumentali, accessorie e connesse -----

Per il raggiungimento degli scopi istituzionali, la "Fondazione" può, tra l'altro: -----

- a) stipulare ogni atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, in via meramente esemplificativa, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto di immobili (in via diretta o tramite società totalmente controllate), la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati; -----
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque possessore; -----
- c) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- d) partecipare ad associazioni, enti od istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi; la "Fondazione" ove lo ritenga opportuno, può concorrere e partecipare anche alla costituzione delle entità anzidette; -----
- e) concorrere alla costituzione, ovvero costituire società di persone e/o di capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo, purché in via accessoria e strumentale, al perseguimento degli scopi istituzionali; -----
- f) esercitare attività di edizione, pubblicazione e distribuzione di giornali periodici e/o quotidiani tanto cartacei quanto di formato elettronico, nonché di qualsivoglia altro prodotto editoriale, anche on-line, purché in via acces-



soria e strumentale al perseguimento degli scopi istituzionali;
g) accetta e concede sovvenzioni e può assegnare borse di studio, nonché contributi a ricercatori ed attivare stage formativi;
h) svolgere ogni altra attività idonea e di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

La "Fondazione" può compiere anche tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, di investimento, che siano strettamente strumentali al conseguimento dello scopo istituzionale.

Art.5 - Vigilanza

L'attività della "Fondazione" è vigilata ai sensi di legge.

TITOLO II

PATRIMONIO

Art.6 - Patrimonio

Il patrimonio della "Fondazione" è costituito dal fondo di dotazione e dal fondo di gestione di cui, rispettivamente, agli artt. 7 e 8.

Art.7 - Fondo di dotazione

Il fondo di dotazione è costituito da:

- conferimenti di denaro o di beni mobili ed immobili, o altre utilità da impiegarsi per il perseguimento degli scopi istituzionali, effettuati dai fondatori, dagli aderenti o da terzi, sia una tantum, sia in via continuativa, con tale espressa finalità;
- beni mobili ed immobili che pervengano alla "Fondazione" a qualsiasi titolo, con specifico vincolo di destinazione al fondo di dotazione, compresi quelli da essa a tal fine direttamente acquistati, ai sensi di Statuto;
- elargizioni effettuate da enti o da privati con espressa destinazione incrementativa del fondo di dotazione;
- contributi dello Stato, dell'Unione Europea, di enti nazionali, anche territoriali, sovranazionali o di privati, erogati con vincolo incrementativo del fondo di dotazione;
- rendite non utilizzate che siano destinate, da deliberazione consiliare, ad incrementare il fondo di dotazione;
- cespiti già facenti parte del fondo di gestione di cui al successivo art.8, vincolati a finalità di rafforzamento del fondo di dotazione previa specifica deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

La "Fondazione" deve curare di salvaguardare nel tempo l'integrità del fondo di dotazione.

Qualsiasi apporto economico che pervenga alla "Fondazione" privo degli specifici vincoli di destinazione, di cui al comma 1, affluisce automaticamente al fondo di gestione, di cui al successivo art. 8.

Art.8 - Fondo di gestione

Il fondo di gestione è costituito da:

- rendite e proventi derivanti dal complessivo patrimonio e dalle attività della "Fondazione";
- donazioni o lasciti testamentari;
- apporti dello Stato, dell'Unione Europea, di enti nazionali, anche territoriali, sopranazionali o di privati;
- contributi dei fondatori e degli aderenti;
- ricavi scaturenti dalle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
- fondi destinati dall'Unione Europea ad attività di formazione.

Le disponibilità del fondo di gestione debbono essere utilizzate esclusivamente per il funzionamento della "Fondazione" e per la realizzazione degli scopi istituzionali. -----

----- TITOLO III -----

----- CONTABILITA', ESERCIZIO FINANZIARIO, BILANCIO -----

Art.9 - Contabilità -----

La "Fondazione" adotta i criteri contabili ritenuti più idonei dal Consiglio di Amministrazione a fini di chiarezza e trasparenza della rappresentazione contabile medesima, nel rispetto delle disposizioni di legge e/o di regolamento, tempo per tempo vigenti. -----

Art.10 - Esercizio Finanziario, Bilancio -----

L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il trentun dicembre di ogni anno. -----

Entro il trenta novembre di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione per l'anno successivo ed entro il trenta giugno il bilancio consuntivo dell'anno precedente. -----

I bilanci devono essere accompagnati da una relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione e dalla relazione dell'Organo di Controllo, di cui all'art.24. -----

Gli organi della "Fondazione", nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio preventivo approvato. Sono consentite variazioni di bilancio in corso di esercizio. -----

Gli avanzi delle gestioni annuali vanno impiegati per il ripianamento di eventuali perdite di esercizi precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività istituzionali o per l'acquisto di beni, strumentali all'incremento o al miglioramento dell'attività medesima. -----

----- TITOLO IV -----

----- FONDATORI E SOSTENITORI -----

Art.11 - Fondatori -----

Rivestono la qualifica di fondatori: -----

a. coloro che hanno costituito la "Fondazione" (fondatori costituenti); -----

b. le persone fisiche e gli enti senza scopo di lucro, anche aventi sede all'estero, la cui adesione sia proposta da una o più delle persone di cui al precedente punto a e che contribuiscano all'accrescimento delle disponibilità patrimoniali della "Fondazione", nelle forme, con le scadenze e nella misura minima tempo per tempo fissata dal Consiglio di Amministrazione; -----

c. le società e gli altri soggetti che esercitano attività imprenditoriali, anche aventi sede all'estero, che contribuiscano all'accrescimento delle disponibilità patrimoniali della "Fondazione", nelle forme, con le scadenze e nella misura minima tempo per tempo fissata dal Consiglio di Amministrazione. -----

L'approvazione delle richieste di adesione alla "Fondazione" è deliberata dal Consiglio di Amministrazione. -----

Art. 12 - "Amici di Magna Carta" -----

Rivestono la qualifica di "Amici di Magna Carta", secondo l'insindacabile valutazione del Consiglio d'Amministrazione, gli enti ed altre istituzioni, le persone fisiche e giuridiche pubbliche o private che si sono particolarmente distinti nel campo delle loro attività e che abbiano dimostrato di possedere negli anni una particolare e determinante attenzione ai temi e questioni culturali inerenti l'oggetto statutario della Fondazione e che decidano di condi-

vedere le finalità della Fondazione. -----

Il numero massimo è di sessanta tra enti ed altre istituzioni, persone fisiche e giuridiche pubbliche o private. -----

Gli "Amici di Magna Carta", nel rispetto degli scopi statuari della Fondazione, contribuiscono, sostengono e partecipano alla sua attività. La misura e le cadenze di sostegno finanziario alla Fondazione sono definite dal Consiglio di Amministrazione. -----

Gli "Amici di Magna Carta" si riuniscono un minimo di due volte l'anno per coadiuvare l'attività del Comitato scientifico, collaborando allo sviluppo delle linee guida delle attività annuali della "Fondazione". -----

Gli "Amici di Magna Carta" possono accedere ai locali e alle strutture funzionali della Fondazione, consultare archivi, biblioteche ed eventuali centri di documentazione, anche audiovisiva, secondo modalità atte a non recare pregiudizio all'attività istituzionale. Hanno diritto a ricevere le pubblicazioni della Fondazione e una newsletter sulle sue attività. -----

Gli "Amici di Magna Carta" permangono tali per tutto il periodo in cui è regolarmente mantenuto l'impegno di sostegno alla "Fondazione". -----

Art. 13 - Esclusione e recesso "Amici di Magna Carta" -----

Per quanto concerne le modalità di esclusione e recesso degli "Amici di Magna Carta" si rimanda all'art. 16) del presente Statuto. -----

Art. 14 - Sostenitori -----

A richiesta degli interessati, possono ottenere la qualifica di sostenitore le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti ed altre istituzioni, anche aventi sede all'estero, che dichiarino di condividere le finalità della Fondazione e contribuiscono alla vita della Fondazione ed alla realizzazione degli scopi istituzionali: -----

- mediante contributi in denaro di ammontare almeno pari a quello stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione; -----

- mediante conferimento di attività, anche professionale; -----

- mediante l'attribuzione di beni materiali o immateriali. -----

I sostenitori assumono tale qualifica per il periodo determinato in cui è versato il contributo. -----

Art. 15 - Diritti dei sostenitori -----

I sostenitori possono accedere ai locali ed alle strutture funzionali della "Fondazione", consultare archivi, biblioteche ed eventuali centri di documentazione, anche audiovisiva, secondo modalità atte a non recare pregiudizio all'attività istituzionale. Possono inoltre partecipare alle iniziative da esso realizzate; hanno diritto a ricevere le pubblicazioni promosse e ad accedere al suo sito internet. -----

Il Consiglio di Amministrazione individua le iniziative della "Fondazione" cui possano partecipare i sostenitori. -----

Art. 16 - Esclusione e recesso di fondatori -----

Il Consiglio di Amministrazione decide, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, l'esclusione dei fondatori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e dei doveri che ad essi fanno capo, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa: -----

1. ----- inadempimento dell'eventuale obbligo di fornire prestazioni non patrimoniali; -----

2. ----- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione tra arte

cipanti alla "Fondazione". -----

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi: -----

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta; -----
- avvio di procedure di liquidazione; -----
- fallimento o apertura di analoghe procedure concorsuali o procedure prefallimentari e/o sostitutive della dichiarazione di fallimento. -----

L'omesso adempimento delle prestazioni patrimoniali deliberate dal Consiglio di Amministrazione, per i fondatori costituisce giusta causa di esclusione dei medesimi dalla "Fondazione". L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. -----

I fondatori possono recedere dalla "Fondazione" in ogni momento, tramite comunicazione scritta da indirizzare al Consiglio di Amministrazione. -----

Il venir meno della qualifica di fondatore, e/o sostenitore, non determina alcun diritto su quote o porzioni del patrimonio della "Fondazione". -----

----- TITOLO V -----

----- ORGANI -----

Art.17 - Organi -----

Sono organi della "Fondazione": -----

- il Consiglio di Amministrazione; -----
- il Presidente e i Vice Presidenti, il Vice Presidente Esecutivo; -----
- il Presidente d'onore; -----
- il Segretario Generale; -----
- l'Organo di Controllo. -----

Art.18 - Consiglio di Amministrazione: composizione, nomina e durata

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a quaranta compresi i fondatori costituenti. -----

I Fondatori costituenti sono membri di diritto del Consiglio di Amministrazione e durano in carica fino a dimissioni. -----

Possono far parte del Consiglio di Amministrazione i fondatori. -----

I Consiglieri, fatta eccezione per i fondatori costituenti che durano in carica fino alle dimissioni, restano in carica per tre esercizi, e sono rieleggibili.

L'esercizio nel quale essi sono nominati non viene computato ai fini del calcolo della durata di permanenza nella carica. I consiglieri scadono alla data della riunione del Consiglio di Amministrazione convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. -----

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dall'organo di controllo, purché non venga meno la maggioranza dei Consiglieri nominati e dei fondatori costituenti. Qualora venisse meno la maggioranza dei Consiglieri nominati dal Consiglio e dei fondatori costituenti, quelli rimasti in carica devono convocare d'urgenza il Consiglio di Amministrazione perché provveda alla sostituzione dei mancanti. -----

I Consiglieri nominati ai sensi del comma precedente scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. -----

I consiglieri scaduti restano in carica fino all'accettazione dei sostituti, per il solo compimento dell'attività ordinaria. -----

Il Consigliere che perde la qualifica di fondatore cessa dalla carica di ammi-

nistratore e vien dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione detiene tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della "Fondazione".

In particolare provvede, tra l'altro, a:

a) stabilire i requisiti e i criteri per l'adesione alla "Fondazione", secondo le previsioni degli artt. 11 e 12, comma 2, tenendo conto degli apporti economici necessari all'equilibrio finanziario;

b) individuare i programmi di attività della Fondazione;

c) nominare il Presidente;

d) nominare, su proposta del Presidente, il Segretario Generale;

e) operare le cooptazioni di nuovi Consiglieri di Amministrazione nelle ipotesi previste dall'art. 18;

f) approvare il bilancio preventivo e consuntivo, le connesse relazioni illustrative ed i programmi di attività della "Fondazione";

g) fissare la dotazione di personale e l'inerente trattamento economico, nonché individuare l'organizzazione e le modalità di funzionamento della "Fondazione";

h) disporre acquisti e alienazioni di beni immobili, accettazione di donazioni, accensione di mutui e di linee di credito, contratti di leasing immobiliare, acquisizioni e cessioni di partecipazioni;

i) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni;

j) nominare l'Organo di Controllo ai sensi dell'art. 24;

k) stabilire il compenso per l'Organo di Controllo e l'eventuale indennità o gettone degli Amministratori;

l) regolare il rapporto di collaborazione con il Segretario Generale;

m) nominare i componenti del Comitato scientifico, ai sensi dell'art. 24;

n) nominare su indicazione del Presidente, tra i Consiglieri, uno o più Vice Presidenti;

o) nominare il Coordinatore del Centro Studi di cui all'art. 25 e approvare l'eventuale regolamento di funzionamento del Centro Studi medesimo;

p) designare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, determinandone i poteri;

q) stipulare apposite convenzioni annuali o pluriennali con enti e istituzioni che perseguano analoghe finalità di utilità e solidarietà sociale, nonché con istituti italiani e stranieri di riconosciuta alta rilevanza culturale e scientifica, per l'attuazione dei programmi di attività annuali;

r) disporre modifiche dello Statuto;

s) fissare l'indirizzo degli uffici;

t) deliberare lo scioglimento della "Fondazione" e la devoluzione del patrimonio;

u) deliberare in ordine a quanto attribuito alla sua competenza dal presente Statuto.

Le competenze del Consiglio di Amministrazione sono tutte delegabili al Presidente, ad eccezione di quelle di cui alle lett. a), c), d), e), f), g) j), k), r) e t) del comma che precede.

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, può assegnare a singoli componenti del Consiglio medesimo (Consiglieri delegati) deleghe di carattere operativo, finalizzate a sovrintendere a specifiche aree di intervento e di iniziativa.

Le deleghe contemplate dal comma che precede sono revocabili in qualsiasi

momento. -----

Art. 20 - Consiglio di Amministrazione: modalità di funzionamento -----

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con lettera raccomandata o con messaggio per posta elettronica, spediti con almeno dieci giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma o telefax o posta elettronica inviati tre giorni prima di quello della riunione. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno dell'adunanza, il luogo e l'ora. -----

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di almeno cinque membri. Esso delibera a maggioranza dei voti dei presenti, salvo diversa specifica previsione statutaria. Per la nomina del Presidente e le modifiche dello statuto è richiesta la presenza della maggioranza dei membri in carica. -----

Il voto dei fondatori costituenti vale doppio. In caso di parità si considera approvata la deliberazione votata dai fondatori costituenti. -----

Il Consiglio si riunisce ordinariamente ogni quattro mesi. Esso è presieduto dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente, secondo quanto previsto dall'art. 21, secondo comma, ovvero da Consigliere designato dal Consiglio. -----

Le deliberazioni assunte constano dal verbale delle adunanze, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale, ovvero nel caso in cui questo non sia stato nominato ai sensi dell'art. 23 o in caso di sua assenza o impedimento, da un segretario scelto dal Presidente anche tra persone estranee al Consiglio, e riportato su apposito libro, da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni. -----

Il Consiglio può svolgersi anche in tele e/o videoconferenza, mediante mezzi di telecomunicazione. -----

Art. 21 - Presidente e Vice Presidenti -----

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il legale rappresentante della "Fondazione" di fronte ai terzi e in giudizio, nei rapporti con le istituzioni ed in occasione di manifestazioni e convegni e coordina e supervisiona l'attività della Fondazione. -----

Il Presidente resta in carica fino a dimissioni. In caso di impedimento del Presidente le funzioni di questi saranno assunte dal Vice Presidente e, ove i Vice Presidenti siano più di uno, dal Vice Presidente Esecutivo di cui appresso o, in difetto, dal Vice Presidente più anziano nella nomina. -----

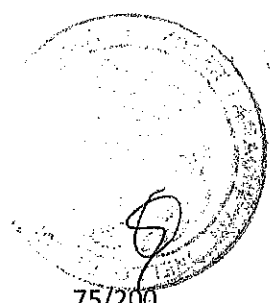
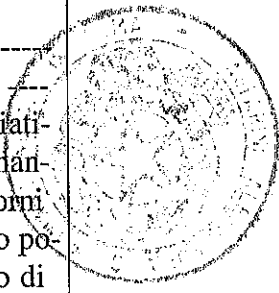
Il Presidente è responsabile operativo dell'attività della "Fondazione", rivestendo anche il ruolo di capo del personale. -----

In particolare, nell'ambito delle direttive dei competenti organi: -----

- sovrintende all'organizzazione complessiva della "Fondazione" e alla sua operatività; -----
- sovrintende alle attività di raccolta fondi e finanziamento della "Fondazione"; -----
- dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. -----

Il Presidente può delegare le sue attribuzioni, in tutto o in parte, ad uno dei Vice Presidenti, che assume la qualifica di Vice Presidente Esecutivo, cui spetta altresì, nell'ambito dei poteri conferiti, la rappresentanza legale della "Fondazione". -----

Il Vice Presidente Esecutivo riferisce periodicamente al Presidente sulle at-



tività svolte. -----

Art.22 - Presidente d'Onore -----

Il Presidente d'onore è designato in sede di atto costitutivo o, nel prosieguo, può essere nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione, assunta con la maggioranza dei suoi componenti, previa designazione di un fondatore costituente. -----

Il Presidente d'onore è persona di rilievo politico istituzionale che ha conseguito altissimi meriti nei settori in cui opera la Fondazione, tanto in campo speculativo quanto operativo. -----

Il Presidente d'onore non ha responsabilità gestionali, sovrintende allo sviluppo scientifico e alla valorizzazione culturale della "Fondazione"; Egli interviene nelle adunanze del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, ove non ne sia ad altro titolo legittimato. Le riunioni degli Organi Collegiali devono essergli preventivamente comunicate con le stesse modalità impiegate per i rispettivi componenti. -----

La qualifica di Presidente d'Onore può venir meno solamente a richiesta dell'interessato. -----

Art.23 - Segretario Generale -----

Il Segretario Generale può essere nominato, su proposta del Presidente, anche tra i suoi componenti, dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio stabilisce natura e durata dell'incarico. -----

Il Segretario Generale svolge un ruolo di coordinamento ed esecuzione delle attività della "Fondazione". -----

In particolare, nell'ambito delle direttive dei competenti organi: -----

- coopera con il Vice Presidente Esecutivo nella conduzione della "Fondazione"; -----

- dà esecuzione, nelle materie attribuite alla sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Presidente o del Vice Presidente Esecutivo. -----

Egli partecipa, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, ove non ne sia ad altro titolo legittimato, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, di cui redige i verbali, ai sensi dell'art. 20, comma 6. -----

Art.24 - Organo di Controllo -----

Quale Organo di Controllo Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare, alternativamente un Collegio sindacale, ovvero, un Revisore Unico. -----

Il Collegio Sindacale è eletto dal Consiglio di Amministrazione ed è composto da un numero di tre membri effettivi e due supplenti, di cui almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Presidente tra i componenti iscritti nel registro dei revisori contabili. -----

Al Collegio Sindacale si applicano, in quanto compatibili, le norme che disciplinano la nomina, anche con riferimento alle cause di incompatibilità e ineleggibilità, e l'attività del collegio sindacale di società per azioni. Il Collegio sindacale esercita anche la revisione legale dei conti. -----

In alternativa al Collegio sindacale, il controllo può essere esercitato da un Revisore Unico iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della giustizia. Non può essere nominato alla carica di revisore e, se nominato decade dall'incarico, chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 cod. civ. Il Revisore unico esercita sia il controllo contabile, sia il controllo di cui al

l'art. 2403 del c.c. -----

Il Collegio o il revisore unico restano in carica per tre esercizi, con scadenza alla data del Consiglio convocato per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio del loro ufficio, e possono essere rinominati. -----

L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con decisione del Consiglio di Amministrazione, da assumersi con la maggioranza assoluta dei componenti. La decisione di revoca deve essere approvata con Decreto dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la Fondazione, sentito l'interessato. -----

Art.25 - Comitato Scientifico -----

Il Comitato è composto da nominativi scelti dal Consiglio di Amministrazione tra eminenti personalità della cultura, delle professioni e della vita pubblica. -----

Del Comitato scientifico possono far parte anche membri del Consiglio di Amministrazione. -----

Art.26 - Centro Studi -----

Il Centro Studi, munito di autonomia funzionale, opera nell'ambito della "Fondazione" sotto la guida del Coordinatore Centro Studi nominato tempo per tempo dal Consiglio di Amministrazione, che definisce anche le linee programmatiche. -----

Il Centro Studi è struttura tecnica di elaborazione scientifica della "Fondazione" ed è suddiviso nei settori di cui all'art. 2, comma 2. Ciascun settore può far capo ad un responsabile, individuato dal Coordinatore del Centro studi in via permanente o per la realizzazione di singoli progetti. -----

È compito del Coordinatore del Centro studi predisporre, entro il trentun ottobre di ciascun anno, un piano di attività generale del Centro Studi, da considerare ad opera del Consiglio di Amministrazione nella predisposizione del bilancio preventivo. -----

TITOLO VINORME FINALI E TRANSITORIE -----

Art.27 - Liquidazione -----

La messa in liquidazione della "Fondazione" è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza dei tre quarti dei suoi componenti. --- Verificandosi l'ipotesi di cui al comma che precede, il patrimonio netto residuo deve essere devoluto ad altro ente od istituzione che persegua finalità analoghe a quelle della "Fondazione", secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione nella propria ultima adunanza. -----

Per curare le attività di liquidazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori, che possono essere scelti anche nel proprio ambito.

Art.28 - Clausola di rinvio -----

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto trovano applicazione le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia. A questo punto vengono nominati a comporre il Consiglio di Amministrazione i signori: -----

- CAPUTI Gaetano nato a Bisceglie (BT) il 2 gennaio 1965, residente in Comune di Roma Corso Trieste n. 51, codice fiscale CPT GTN 65A02 A883X; -----

- CHIAIA Bernardino nato a Bari il 7 maggio 1966, residente in Comune di Torino corso Galileo Ferraris n. 75, codice fiscale CHI BNR 66E07 A662M; -----

- PORCHIETTO Claudia nata a Venaria il 30 maggio 1967, residente in -----

Comune di Fiano (TO) via Rossini n. 93, codice fiscale PRC CLD 67E70 L727Q; -----

- PASSA Claudia nata ad Anagni il 4 aprile 1980, residente in Comune di Roma via Tito Omboni n. 65, codice fiscale PSS CLD 80D44 A269J; -----

- CAVALLARO Maria Elena nata a Catania il 7 aprile 1973, residente in Comune di Aci Catena (CT) via Salvatore Quasimodo n. 9, codice fiscale CVL MLN 73D47 C351R; -----

- LATTARULI Leonardo nato a Mola di Bari il 21 agosto 1974, codice fiscale LTT LRD 74M21 F280P; -----

e pertanto il Consiglio di Amministrazione nella sua composizione soggettiva risulta composto dai signori: -----

Gaetano QUAGLIARIELLO -----

Nicola BENEDETTO -----

Gaetano CAPUTI -----

Luigi CAVALLARI -----

Maria Elena CAVALLARO -----

Fabio CERCHIAI -----

Bernardino CHIAIA -----

Paolo Soccorso DELL'ERBA -----

Edoardo GARRONE -----

Roberta LACAVA -----

Leonardo LATTARULI -----

Gina NIERI -----

Claudia PASSA -----

Claudia PORCHETTO -----

Paolo VIGEVANO -----

Il Consiglio di Amministrazione nella sua nuova composizione soggettiva nomina quale organo di controllo il Revisore Unico dott. Antonio NAZARO, nato a Gallipoli (LE) il 22 aprile 1971 e domiciliato in Pisa (PI), via Quarantola n.16/A il quale è presente e accetta l'incarico. -----

Si invocano le agevolazioni fiscali dell'articolo 3 del D.P.R. 31 ottobre 1990 n. 346. -----

Il presente atto verrà depositato presso la competente Prefettura a tutta cura dell'organo amministrativo con esonero del Notaio rogante da ogni incombenza e responsabilità al riguardo. -----

Ai fini della vigente normativa sulla "disciplina antiriciclaggio" pubblicata con il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 3 febbraio 2006 n. 141, previsto dall'articolo 3 comma 2 e dall'articolo 8 comma 4, del D.Lgs. 20 febbraio 2004 n. 56 recante l'attuazione della direttiva 2001/97/CE, le parti mi esibiscono idoneo documento di riconoscimento. --

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto ai comparenti i quali da me interpellati lo hanno approvato e confermato. -----

Scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me Notaio in nove fogli per pagine trentaquattro circa e sottoscritto dai comparenti e da me Notaio nei fogli di cui consta a norma di legge alle ore 16.10 (sedici e dieci). -----

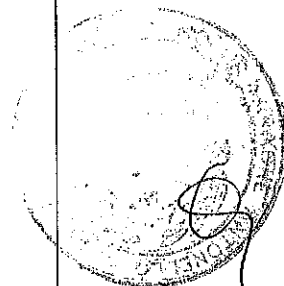
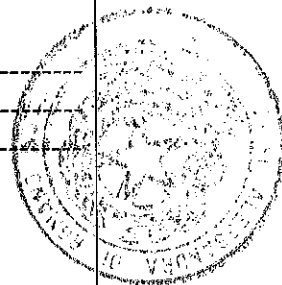
F.to Gaetano Quagliariello; -----

F.to Paolo Vigevano; -----

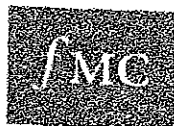
F.to Dell'Erba Paolo Soccorso; -----

F.to Gina Nieri; -----

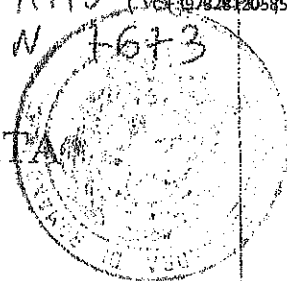
F.to Giuseppe Bicchielli; -----
F.to Roberta Lacava; -----
F.to Antonello Moser Faraone - Notaio. -----



fondazione



MAGNA CARTA



Il sottoscritto Nicola Benedetto nato a Pisticci il 07/08/1955, codice fiscale: BND NCL 55M07 G7128 in qualità di socio fondatore e legale rappresentante della società Palazzo Gattini Srl, conferisce procura al dott. Giuseppe Bicchielli nato a Napoli (NA) il 31/03/1967, codice fiscale: BCC GPP 67C31 F839F, a rappresentarlo nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione Magna Carta che si terrà a Roma, presso la sede legale in Via Simeto n. 64, alle ore 15.30 con il seguente ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2017: valutazioni e determinazioni;
2. Varie ed eventuali

Parte straordinaria:

1. Modifiche Statutarie;
2. Rinnovo Organo Amministrativo;
3. Rinnovo Organo di Controllo;
4. Varie ed eventuali

AUTENTICA DI FIRMA
REPUBBLICA ITALIANA

Certifico io sottoscritto Dottor GIUSEPPE DISABATO, Notaio in Pisticci, con studio alla Via Trapani n.2, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Matera, vera ed autentica la firma che precede apposta in mia presenza dal signor BENEDETTO Nicola, nato a Pisticci il 7 agosto 1955 e domiciliato in Matera presso la sede sociale di cui infra, in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società "PALAZZO GATTINI S.R.L.", con sede in Matera, Piazza Duomo n.14/A, capitale sociale Euro 5.150.000,00 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Matera 01076640778, R.E.A. numero 70824, della cui identità personale io Notaio sono certo.

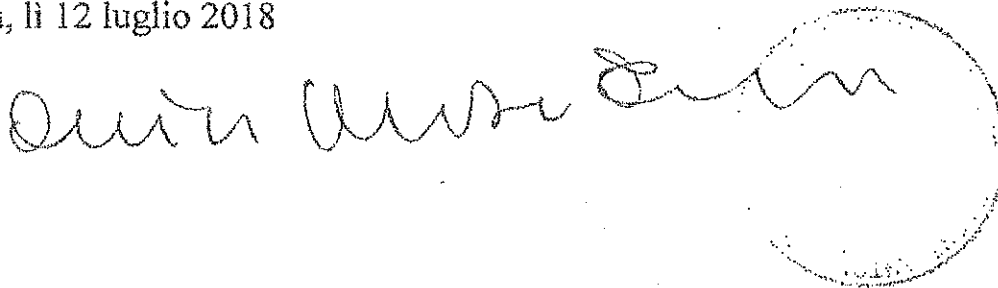
In Matera alla Via Roma n.10, addì dodici luglio duemiladiciotto.



Io sottoscritto Antonello Moser Faraone, Notaio in Roma, iscritto
nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e
Civitavecchia, certifico la presente copia conforme al suo
originale.

Consta di due fogli compreso il presente foglio.

Roma, li 12 luglio 2018


A circular notary seal is partially visible behind the signature.

La presente copia, composta di N.11 fogli,
conforme all'originale, si rilascia per usi consentiti dalla legge.

Roma, li

1 AGO 2018

Antonio M. De Luca

